

Pignoramenti presso terzi inefficaci dopo dieci anni

Decreto Pnrr/1

Alla scadenza possibile svincolare le somme senza intervento del giudice

Per evitare l'automatismo il creditore deve presentare dichiarazione di interesse

Pagina a cura di
Giovanbattista Tona

Più spazio e più garanzie per i terzi nel procedimento di pignoramento presso terzi. Per l'attuazione del Pnrr, l'articolo 25 del decreto legge 19 del 2024 (in vigore dal 2 marzo e ora presentato alla Camera per la conversione in legge) introduce disposizioni volte a evitare che le somme pignorate presso terzi restino vincolate indefinitamente e a semplificare le procedure.

Il pignoramento dei crediti, che consente al creditore di un debitore inadempiente di farsi assegnare le somme che costui dovrebbe ricevere dai suoi creditori, coinvolge spesso le amministrazioni pubbliche, ma non solo. Il terzo pignorato è talvolta il datore di lavoro al quale viene intimato di custodire delle somme che dovrebbero essere corrisposte al lavoratore ma che invece vengono vincolate per adempiere a un debito da lui non onorato. Ma può anche essere un soggetto tenuto a sua volta a corrispondere somme ad altro titolo.

Nel procedimento esecutivo sono parti il creditore e il debitore del rap-

porto cristallizzato nel titolo esecutivo; non vi partecipa il debitore del debitore, al quale si notifica l'ingiunzione a non disporre delle somme dovute in mancanza di un ordine del giudice. Ricevuta l'intimazione, il terzo accantona la somma e attende l'esito del procedimento, senza tuttavia conoscerne le vicende.

Secondo stime della Banca d'Italia, gli accantonamenti in essere presso amministrazioni pubbliche non più corrispondenti a crediti ancora azionabili sono pari a 1,3 miliardi di euro, mentre nel settore privato a 750 milioni di euro.

Per liberare queste risorse il decreto legge introduce, con l'articolo 551-bis del Codice di procedura civile, l'istituto della perdita di efficacia del pignoramento di crediti verso terzi e la contestuale estinzione di diritto della procedura esecutiva a seguito del decorso di un decennio dalla notifica del pignoramento. Il terzo può svincolare automaticamente, e senza la necessità di un provvedimento del giudice, le somme accantonate a garanzia del pignoramento se nell'arco di dieci anni non è stata pronunciata ordinanza di assegnazione e non vi è stata dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo da parte del creditore. Infatti, per evitare questo effetto automatico, il creditore deve notificare una dichiarazione di interesse, che contenga l'attestazione che il credito non è stato ancora integralmente soddisfatto e ogni altro elemento necessario a consentire l'individuazione univoca del pignoramento a cui si riferisce.

Questa dichiarazione deve essere notificata nei due anni antecedenti alla scadenza del termine de-

cennale. Entro dieci giorni dalla notifica, a pena di inefficacia, la dichiarazione deve essere depositata nel fascicolo dell'esecuzione.

Questo nuovo istituto si applica anche alle procedure esecutive pendenti al 2 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto) ma è stata introdotta una norma transitoria: il pignoramento che a quella data pende da almeno otto anni perde efficacia se il creditore non procede alla notifica della dichiarazione di interesse a mantenerlo entro il 2 marzo 2026.

Per accelerare il soddisfacimento del creditore assegnatario ed evitare nel ritardo la maturazione di interessi e la proliferazione di procedure esecutive, è stato modificato l'articolo 553 del Codice di rito, imponendo l'obbligo in capo al creditore pignorante di fornire al terzo tutti gli elementi necessari per l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione.

In ogni caso, se l'ordinanza di assegnazione non viene notificata unitamente ai dati necessari al terzo entro 90 giorni dalla sua comunicazione, i crediti assegnati cessano di produrre interessi; e se non viene notificata entro i sei mesi dalla scadenza del termine decennale previsto dall'articolo 551-bis perde del tutto efficacia.

Per i procedimenti pendenti, il termine di 90 giorni, ai fini del computo degli interessi, decorre dal 2 marzo 2024 (e scade quindi il prossimo 31 maggio). Se al 2 marzo 2024 sono decorsi almeno otto anni dalla data di notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, perderà efficacia se non è notificata entro il 2 marzo 2026.